

Assemblea ordinaria

30 settembre 2011 e 1 ottobre 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione

Relazione del Consiglio di Amministrazione

sull'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale.

Signori Azionisti,

con lettera pervenuta alla Società il 28 luglio 2011 il Dott. Sergio Vasconi ha comunicato il proprio intendimento di dimettersi dalla carica di Presidente del Collegio Sindacale, per motivi di salute, con effetto dalla prossima assemblea degli Azionisti.

Il Dott. Vasconi era subentrato nella carica in data 20 maggio 2011, a seguito delle dimissioni del Dott. Angelo Casò, essendo il Sindaco supplente della medesima lista di minoranza dalla quale era stato eletto il Presidente del Collegio Sindacale dimissionario.

Atteso quanto precede, Vi abbiamo convocati in Assemblea ordinaria per provvedere alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco supplente, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile.

Vi rammentiamo che ai sensi dell'art. 17 dello Statuto della società (allegato integralmente alla presente relazione):

- il meccanismo del voto di lista non si applica nelle delibere che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale e, pertanto, l'Assemblea provvederà all'integrazione stessa con votazione a maggioranza relativa;
- poiché non è residuo alcun candidato dalla lista di minoranza da cui sono stati tratti i Sindaci da sostituire, nell'accertamento della votazione non verranno computati i voti dei soci che detengono, anche indirettamente, ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea.

I Sindaci dovranno possedere i requisiti, anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare.

I Sindaci nominati verranno a scadere dalla carica unitamente agli altri componenti del Collegio Sindacale nominati per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 e, pertanto, in occasione dell'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012.

Il Consiglio di Amministrazione

Milano, 29 luglio 2011

Allegato: Articolo 17 dello Statuto sociale della Vittoria Assicurazioni S.p.A.

STATUTO SOCIALE VITTORIA ASSICURAZIONI

Art. 17 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili. Attribuzioni, doveri e durata in carica dei Sindaci sono quelli stabiliti per legge.

Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono, coloro per i quali ai sensi di legge o di regolamento, ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei necessari requisiti, anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare.

Il requisito di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c), e comma 3 del decreto ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000 sussiste qualora la professionalità maturata attenga rispettivamente:

- (i) al settore finanziario, creditizio, assicurativo, riassicurativo, immobiliare e attuariale;
- (ii) alle materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche, relative ai settori di cui alla lettera (i) che precede.

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai commi seguenti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Vengono presentate liste composte da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei Membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto, ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la Sede legale della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Le liste devono essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; tale certificazione può tuttavia essere prodotta anche successivamente, purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste ai sensi della vigente normativa;
- da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente, con questi ultimi;

- da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che, ai sensi della normativa anche regolamentare vigente, non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. A quest'ultimo spetta la Presidenza del Collegio sindacale.

Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che ai sensi della normativa anche regolamentare vigente non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Le adunanze del Collegio Sindacale potranno anche tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

La revisione legale è esercitata da una società di revisione nominata e funzionante ai sensi di legge.